



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 giugno 2024
(OR. fr)

10689/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0132(NLE)**

PECHE 221

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 giugno 2024
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2024) 234 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2024) 234 final.

All.: COM(2024) 234 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.6.2024
COM(2024) 234 final

2024/0132 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde è stato firmato il 12 febbraio 2007 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2007 per un periodo di cinque anni. L'accordo è tacitamente rinnovabile ed è pertanto ancora in vigore. Un precedente protocollo di attuazione dell'APP, di durata quinquennale, è entrato in applicazione il 20 maggio 2019 e scadrà il 19 maggio 2024.

Il 19 dicembre 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un nuovo protocollo (in seguito denominato "nuovo protocollo") dell'APP.

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti¹, la Commissione ha condotto negoziati con Cabo Verde al fine di concludere un nuovo protocollo di attuazione dell'APP tra la Comunità europea e tale paese. L'obiettivo è consentire ai pescherecci dell'Unione di accedere alla zona di pesca di Cabo Verde e di pescarvi tonnidi e specie affini nel rispetto delle misure adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). A seguito di tali negoziati, il 15 aprile 2024 è stato siglato un nuovo testo del protocollo di attuazione.

Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata all'articolo 17.

Scopo del nuovo protocollo è concedere possibilità di pesca ai pescherecci dell'Unione nelle zone di pesca all'interno delle acque di Cabo Verde, conformemente ai pareri scientifici e alle raccomandazioni dell'ICCAT. Esso mira inoltre a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Cabo Verde, attuando in tal modo il quadro di partenariato dell'APP per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di Cabo Verde, nell'interesse di entrambe le parti.

Il nuovo protocollo autorizza i pescherecci dell'Unione a pescare tonnidi nelle acque di Cabo Verde sulla base delle possibilità di pesca elencate di seguito.

Il nuovo protocollo prevede le possibilità di pesca seguenti:

- 24 tonniere con reti a circuizione;
- 22 pescherecci con palangaro di superficie;
- 10 pescherecci con lenze e canne;

e navi d'appoggio conformemente alle risoluzioni pertinenti dell'ICCAT.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Obiettivo principale del nuovo protocollo dell'APP è fornire un quadro aggiornato che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca (PCP) e della sua dimensione esterna.

¹ rif. 15485/23 + ADD 1, approvato dal Coreper, parte 1, il 15.12.2023; <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16673-2023-INIT/it/pdf>

Esso contribuirà a proseguire e rafforzare il partenariato strategico tra l'Unione europea e Cabo Verde.

Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione che praticano la pesca mirata di tonnidi e specie affini nelle acque di Cabo Verde e si basa sui migliori pareri scientifici disponibili e sulle raccomandazioni formulate dall'ICCAT, l'organizzazione regionale di gestione della pesca per la gestione degli stock ittici altamente migratori. Le misure di gestione adottate dall'ICCAT figurano anche nelle disposizioni pertinenti della PCP applicabili alla zona ICCAT, in particolare quelle del regolamento che fissa le possibilità di pesca².

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La negoziazione di un nuovo protocollo dell'APP si colloca nel quadro dell'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e tiene conto, in particolare, degli obiettivi dell'Unione in materia di rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

La negoziazione per la conclusione di un nuovo protocollo dell'APP è coerente con il quadro della cooperazione tra le parti in materia di sviluppo del settore della pesca e del commercio dei prodotti della pesca. Cabo Verde beneficia di una "deroga temporanea"³ alle norme sull'origine preferenziale per volumi limitati di preparazioni o conserve di filetti di tonno e di preparazioni o conserve di filetti di sgombero e tombarello originari di paesi terzi. Con tale deroga, questi prodotti non originari dell'UE e di Cabo Verde trasformati a Cabo Verde sono considerati originari di "Cabo Verde" e possono quindi essere esportati nell'UE senza dazi doganali al momento dell'ingresso nel mercato dell'UE (sistema SPG +).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, le misure relative alla ripartizione delle possibilità di pesca.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Il principio di sussidiarietà, pertanto, non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è commisurata all'obiettivo di istituire un quadro di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, stabilito all'articolo 31 del regolamento sulla politica comune della pesca. Essa è conforme a tali disposizioni e a quelle in materia di assistenza finanziaria ai paesi terzi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento.

² GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1. Cfr. sezione 3 e allegato ID.

³ Questa deroga "temporanea" è stata prorogata periodicamente dal 2008 (dal 2017 anche per le conserve e i filetti di tonno), in attesa dello sviluppo di una flotta nazionale e della firma di un accordo di partenariato economico (APE) regionale con gli Stati membri della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), di cui Cabo Verde fa parte.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2023, su richiesta della Commissione, sono state effettuate una valutazione ex post del protocollo 2019-2024 dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con Cabo Verde e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo di tale protocollo⁴.

La valutazione ex post del protocollo 2015-2018 aveva concluso che esso integrava gli altri accordi di accesso in vigore nella regione, consentendo ai pescherecci dell'Unione di ottimizzare lo sfruttamento degli stock migratori nel rispetto delle norme regionali stabilite dall'ICCAT. Dalla valutazione emerge che il settore della pesca dell'Unione è fortemente interessato a operare nelle acque capoverdiane e la negoziazione di un nuovo protocollo è nell'interesse di entrambe le parti. La negoziazione di un nuovo protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza e a migliorare la gestione delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta cooperazione settoriale con un attore di primo piano nella governance degli oceani a livello subregionale, vista l'estensione della zona di pesca di sua competenza. Per la flotta dell'Unione ciò significa potere accedere nuovamente a un'importante zona di pesca in cui attuare strategie di sfruttamento nell'ambito di un quadro giuridico internazionale pluriennale. Un altro elemento che giustifica la fondatezza del nuovo protocollo previsto, sia per il settore della pesca dell'Unione che per il paese partner, è la posizione favorevole di Port de Mindelo (isola di São Vicente), in una zona di intenso sfruttamento, che ne fa un porto di sbarco potenzialmente importante. Per le autorità capoverdiane l'obiettivo è mantenere, con l'Unione, relazioni che consentano al paese di rafforzare la governance degli oceani, fruire di un sostegno settoriale specifico con possibilità di finanziamento pluriennali e avviare, grazie all'attività dei pescherecci, il processo di industrializzazione del settore della trasformazione, nel contesto della diversificazione dell'economia nazionale.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che consenta una stretta cooperazione settoriale con un paese che è un suo importante partner, le fornisce prodotti della pesca, ha interessi sulla scena internazionale e dispone di zone di pesca di interesse per la flotta dell'Unione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione di cui sopra la Commissione ha consultato gli Stati membri, rappresentanti dell'industria e organizzazioni internazionali della società civile, oltre all'amministrazione responsabile della pesca e a rappresentanti della società civile di Cabo Verde. Si sono svolte consultazioni anche con il Consiglio consultivo per la flotta oceanica. Da tutte risulta che è nell'interesse dell'Unione europea e di Cabo Verde mantenere uno strumento che consenta una cooperazione settoriale approfondita, con possibilità di finanziamento pluriennale per Cabo Verde, ed è nell'interesse degli armatori dell'UE mantenere l'accesso a un'importante zona di pesca mediante un accordo in questo settore.

⁴ Commissione europea, direzione generale degli Affari marittimi e della pesca, Defaux, V., Cappell, R., *Évaluation rétrospective et prospective du Protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche entre l'Union européenne et la République de Cabo Verde – Rapport final*, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2771/814998>

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure riguardanti la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde e la proposta di decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento si applicherà non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione (2024-2029) dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde¹ (in seguito denominato "accordo"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio², è entrato in vigore il 30 marzo 2007. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo è giunto a scadenza il 19 maggio 2024.
- (2) Il 19 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato una decisione³ che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Cabo Verde per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo ("protocollo").
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo di partenariato (in seguito denominato "protocollo"). A seguito dei negoziati, il protocollo è stato siglato il 15 aprile 2024.
- (4) In conformità alla decisione (UE) 2024/... del Consiglio⁴ il protocollo è stato firmato il [...], con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (5) È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo per gli stock ittici altamente migratori, stabilite conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, siano ripartite tra gli Stati membri per l'intero periodo di applicazione del protocollo stesso.

¹ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3).

² Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

³ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica di Cabo Verde per la conclusione di un protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (rif. 15485/23 + ADD 1, approvata dal Coreper, parte 1, il 15.12.2023). <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16673-2023-INIT/it/pdf>

⁴ Decisione (UE) 2024/... del Consiglio, del ... 2024, relativa a ... (GU C [...] del [...], pag. [...]).

- (6) Tali misure sono urgenti viste l'importanza economica delle attività di pesca dell'Unione nella zona di pesca di Cabo Verde e la necessità di ridurre il più possibile l'interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma per consentire quanto prima le attività di pesca dei pescherecci dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le possibilità di pesca stabilite a norma del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Cabo Verde (il "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri, per tutta la durata di applicazione del suddetto protocollo, come segue:

- a) tonniere con reti a circuizione:
- | | | |
|----------|----|--------|
| Spagna: | 14 | unità |
| Francia: | 10 | unità |
| Totale | 24 | unità; |
- b) tonniere con lenze e canne:
- | | | |
|-------------|----|--------|
| Spagna: | 6 | unità |
| Francia: | 3 | unità |
| Portogallo: | 1 | unità |
| Totale | 10 | unità; |
- c) pescherecci con palangaro di superficie:
- | | | |
|-------------|----|--------|
| Spagna: | 17 | unità |
| Portogallo: | 5 | unità |
| Totale | 22 | unità. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [*the date of signature of the protocol should be inserted here*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente